



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

DECRETO SINDACALE N. 08 DEL 16/10/2025

OGGETTO: NOMINA DEL DIPENDENTE PAOLO VILLA, QUALE RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/ MANUTENTIVA - PERIODO 16/10/2025 - 31/12/2026.

RICHIAMATI:

- il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 04/11/1999, successivamente e ripetutamente modificata da diverse Deliberazioni dell'Organo esecutivo dell'Ente, ed in particolare, da ultimo dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 18/11/2010, esecutiva ai sensi di legge.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 06.06.2025 con la quale è stato approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente (organigramma) nell'ambito del Piano Integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- il Regolamento su disciplina e pesatura degli incarichi di elevata qualificazione (EQ) e segretario comunale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 22/11/2024;
- il Regolamento per la misurazione e valutazione della performance di Ente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 09/05/2025;

PREMESSO che:

- il Comune non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale;
- la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è, pertanto, regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'attuale sistema organizzativo attribuisce le funzioni apicali dell'Ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, di regola a personale appartenente all'Area dei Funzionari;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

ATTESO che:

- l'art. 16 del sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali, approvato con CCNL 16.11.2022, stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e, in particolare, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- ai sensi dell'articolo 19 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale dei servizi sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 16.11.2022 e per detta ragione spetta loro la retribuzione di posizione e di risultato nell'ambito degli importi contrattualmente stabiliti;

- la durata della nomina dei responsabili dei settori è a tempo determinato, di durata massima di tre anni;
- gli importi della retribuzione di posizione di un incaricato di EQ sono definiti in relazione al ruolo ed ai compiti assegnati con l'incarico e che la retribuzione di posizione per il personale appartenente all'Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione può variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione;
- la retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL vigente, compreso il compenso per il lavoro straordinario;

VISTO il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022, e in particolare gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

RITENUTO, pertanto conferire l'incarico di Elevata qualificazione all'Arch. Paolo Villa, dipendente del Comune di Galliate Lombardo, appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, individuato quale Funzionario idoneo a ricoprire la posizione di Responsabile dell'Area Tecnica/Manutentiva sino al 31/12/2025;

DECRETA

per le motivazioni e sulla base dei fatti di cui in narrativa, nelle more di approvazione dei Regolamenti, di:

1) CONFERIRE all'Arch. **Paolo Villa**, dipendente del Comune di Galliate Lombardo, appartenente all'area dei Funzionari, l'incarico di **Elevata Qualificazione Area Tecnica / Manutentiva**, attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le ulteriori funzioni attribuite dal Segretario in attuazione al Piano Esecutivo di Gestione o di altri atti di programmazione e pianificazione delle attività dell'Ente;

2) PRECISARE altresì che:

- l'esercizio delle funzioni di EQ implica tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che legge, Statuto e atti regolamentari non riservino espressamente ad altri organi dell'Ente, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo formalmente adottati;
- nello svolgimento di dette funzioni, l'incaricato di EQ risponde alle direttive del Segretario dell'Ente;
- gli effetti dell'incarico di EQ decorrono dal **16.10.2025** al **31.12.2026**;
- all'incaricato di EQ viene assegnata, per la durata dell'incarico, una retribuzione di posizione, ai sensi dell'art.17, comma 2 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022, da stabilirsi mediante specifica pesatura;
- l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art.18, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16/11/2022;
- il sostituto, in caso di assenza o impedimento del titolare di incarico di Elevata Qualificazione è individuato nella figura del Segretario Comunale;
- per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni previste dagli artt. 16 e seguenti del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 e alla normativa vigente in materia;

3) **DISPONE** di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato, al Segretario Comunale e alla Giunta Comunale;

4) **INCARICARE** il Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Dalla Residenza Municipale, 16 ottobre 2025



IL SINDACO

Carlo Tibiletti